

**REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO
ATTESTANTE L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI PERITI
INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SASSARI**

Visto il D.L. 23 novembre 1944, n. 382 che istituisce gli Ordini e i Collegi delle professioni tecniche

Visto il R.D. 11 febbraio 1929, n.275 che regola la professione del Perito Industriale

Vista la Legge 25 aprile 1938, n. 897 sulla obbligatorietà della iscrizione all'Albo e il conseguente diritto di esercitare la professione

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo del Collegio Dei Periti Industriali della provincia di Sassari, con delibera n. 05 del 15 settembre 1991, modificato ed aggiornato in data 10 Maggio 2002 con delibera n. 37.

ARTICOLO 1

Ogni elaborato tecnico redatto da un Perito Industriale a richiesta di privati, Enti ed Uffici dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che lo stesso Perito Industriale possiede il requisito, prescritto dalla legge, della iscrizione nell'Albo professionale.

ARTICOLO 2

Il timbro recherà il nome del Perito Industriale ed il numero di iscrizione all'Albo e risponderà alle dimensioni ed alle caratteristiche del modello prodotto in calce.

ARTICOLO 3

Il timbro sarà assegnato dal Presidente del Collegio, in dotazione al Perito Industriale che ne faccia richiesta e che risulti iscritto all'Albo dei Periti Industriali di questa provincia all'atto della consegna, dietro rimborso del costo del timbro stesso.

Il Perito Industriale all'atto del ritiro del timbro deve apporre la firma sull'apposito registro tenuto dalla Segreteria, per ricevuta e per approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 4

Qualora il Perito Industriale cessi di essere iscritto all'Albo per dimissioni, per trasferimento ad altro Collegio o in seguito a provvedimento di cancellazione o sospensione, dovrà nell'atto stesso, riconsegnare il timbro senza diritto ad alcun rimborso.

Della avvenuta riconsegna sarà data ricevuta all'interessato e ne sarà fatta annotazione sull'apposito registro.

In caso di smarrimento del timbro, l'assegnatario dovrà farne immediata denuncia al Presidente del Collegio, che, a richiesta e dietro rimborso delle spese, rilascerà un duplicato.

In caso di deterioramento del timbro, l'assegnatario potrà richiedere al Presidente del Collegio, un duplicato che sarà rilasciato dietro rimborso delle spese e previa riconsegna del vecchio timbro.

ARTICOLO 5

Il Perito Industriale cancellato dall'Albo che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio del Collegio sarà diffidato.

Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e agli Enti ed Uffici interessati.

Il Perito Industriale cancellato dall'Albo o sospeso che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale scopo, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 19 del R.D. 11 febbraio 1929, n.275.

ARTICOLO 6

E' fatto divieto ai Periti Industriali di provvedersi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello deliberato dal Consiglio del Collegio.

L'uso dei timbri che non siano stati dati in dotazione a norma del precedente art. 3 è considerato infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare previsto dagli art. 11 e 12 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275.

ARTICOLO 7

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici, comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante la iscrizione del firmatario nell'Albo ed a respingere e restituire allo stesso firmatario gli elaborati mancanti del timbro di autenticazione.

Agli Enti interessati è trasmessa copia del presente regolamento con il modello del timbro di autenticazione.

